



STATUTO DI ASSOCIAZIONE REGIONALE SLOW FOOD VALLE D'AOSTAAPS

ART. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE

1. È costituita l'Associazione regionale Slow Food Valle d'Aosta APS (in seguito Associazione) quale ente del Terzo settore nella forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi del D.Lgs. 117/17 – Codice del Terzo Settore (in seguito Cts) per lo svolgimento in favore dei propri soci, di loro familiari o di terzi di attività di interesse generale.
2. L'Associazione ha sede in Aosta in via Avondo n. 8.
3. Il trasferimento della sede nell'ambito del comune di Aosta non comporta alcuna modifica statutaria e potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo.
4. L'Associazione ha durata indeterminata.

ART. 2 – SCOPI E FINALITÀ

1. L'Associazione nasce con l'obiettivo di promuovere una nuova cultura del cibo e dell'alimentazione. L'Associazione riconosce, come riferimento valoriale, i principi contenuti nel Manifesto di Parigi del 1989 e nel successivo Manifesto del 2017, e infine esplicitati nel Codice Etico.
2. L'Associazione, ad ogni livello della rete, si propone di promuovere il diritto al cibo buono, pulito e giusto per tutti, come parte della ricerca, della tutela, della prosperità e della felicità per l'umanità attuale e futura e per l'intera rete del vivente. Il cibo buono, pulito e giusto è un cibo quotidiano caratterizzato da bontà organolettica, sostenibilità ecologica dei processi produttivi, distributivi e di consumo, rispetto della giustizia sociale e della dignità di tutte le persone che vi operano.
3. L'Associazione opera per difendere la sovranità alimentare in tutte le sue forme, promuovendo la protezione della diversità biologica e culturale, il rispetto del lavoro, dell'ambiente e delle persone ad esso legate.
4. L'Associazione è democratica, apartitica, aperta a tutti senza discriminazioni di genere, distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di ideologia politica, di condizioni personali e sociali.
5. L'Associazione opera per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi.
6. Per raggiungere tali scopi, l'Associazione si propone, in particolare, di:
 - a) promuovere la salvaguardia della biodiversità naturale e culturale;

- b) operare per la difesa della legalità nell'ambito della produzione, distribuzione e consumo di cibo;
- c) contribuire alla creazione di una cultura della salute come bene collettivo e pubblico, basata sul rispetto della natura da difendere e proteggere anche con l'adozione di stili alimentari e di vita equilibrati e orientati alla qualità e alla diversità;
- d) educare, in particolare le giovani generazioni, sul cibo, sul gusto e sulla capacità di compiere scelte alimentari responsabili;
- e) contribuire alla creazione di una cultura volta alla riduzione degli sprechi alimentari;
- f) promuovere pratiche che tutelino il benessere animale e vegetale;
- g) promuovere la pratica di una diversa qualità della vita, fatta del rispetto dei tempi naturali, dell'ambiente, del paesaggio, del suolo, del territorio e della salute dei consumatori, favorendone la fruizione di quei prodotti che ne rappresentano la massima espressione qualitativa;
- h) promuovere e valorizzare modelli di economia locale di produzione alimentare;
- i) contribuire allo sviluppo del Movimento Slow Food internazionale anche attraverso i propri indirizzi politici e progettuali;
- j) promuovere un'adeguata diffusione delle proprie realtà associative su tutto il territorio nazionale, al fine di accrescerne la rappresentatività.

ART. 3 – ATTIVITÀ

1. Per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2, l'Associazione Nazionale svolge attività di coordinamento e di indirizzo, consulenza, controllo, tutela, rappresentanza e promozione ai sensi dell'art. 41 comma 1 lettera b) del Cts e, ricorrendone i presupposti di cui al secondo comma del medesimo art. 41, le attività di cui al successivo comma 3 lettere a) e b), per i propri soci, per la gestione delle attività associative, con particolare riguardo alle problematiche giuridiche, amministrative e fiscali, nonché l'attività di cui alla lettera m) dell'art. 5 del Cts.
2. In qualità di associazione di promozione sociale, per il raggiungimento dello scopo di cui all'art. 2, l'Associazione svolge, ad ogni livello, le seguenti attività di interesse generale come previsto dall'art. 5 del Cts di seguito riportate:
 - a) Lettera d) art. 5 Cts: educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - b) Lettera e) art. 5 Cts: interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
 - c) Lettera i) art. 5 Cts: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

- d) Lettera k) art. 5 Cts: organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - e) Lettera m) art. 5 Cts: servizi strumentali ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
 - f) Lettera w) art. 5 Cts: promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.
3. Per la realizzazione delle attività di interesse generale, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- a) promuovere, organizzare, gestire, partecipare ad attività educative, anche nel campo della scuola e dell'università, attraverso progetti di ricerca, coordinamento, formazione e aggiornamento, finalizzati a una piena attuazione del diritto allo studio, all'educazione alla salute, all'educazione sensoriale e del gusto, allo sviluppo di una corretta cultura alimentare. A questo fine, una delle attività prevalenti dell'Associazione sarà la formazione e l'aggiornamento del personale scolastico;
 - b) proporre e organizzare programmi di cultura alimentare e sensoriale, diretti ai soci, a tutti i cittadini e agli operatori del settore enogastronomico per una più diffusa conoscenza delle radici storiche e dei processi produttivi in tutti i settori merceologici;
 - c) stimolare e assumere iniziative tese al miglioramento dell'alimentazione quotidiana, anche rispetto alle forme di ristorazione collettiva;
 - d) promuovere e sostenere iniziative con l'obiettivo di preservare e valorizzare l'identità storico-culturale di un territorio, a cui si lega una specifica produzione, in particolare attraverso l'istituzione di Presidi per la difesa della biodiversità;
 - e) promuovere e coordinare progetti di ricerca, catalogazione e promozione per la salvaguardia della biodiversità alimentare, contrastando la crescente omologazione dei consumi, promuovendo, organizzando e/o partecipando a progetti per lo sviluppo di forme di agricoltura ecocompatibile;
 - f) favorire la conoscenza e la fruizione dei prodotti del territorio attraverso iniziative che favoriscano la riduzione della filiera distributiva e il rapporto diretto tra produttore e consumatore;
 - g) partecipare a livello nazionale o internazionale a organizzazioni pubbliche o private, a forum o promuovere altresì la costituzione di altre forme di aggregazione libera e utile al perseguimento delle finalità di cui al presente Statuto, quali ad esempio le Comunità di Slow Food formate da tutti coloro che aderiscono ai principi dell'Associazione;
 - h) sviluppare la rete di relazioni, attività e iniziative a livello locale e internazionale collaborando con altri Enti del Terzo settore e altre organizzazioni pubbliche e private che promuovono attività legate alla tutela della biodiversità, dell'educazione alimentare e della tutela dei diritti umani e dell'intera rete del vivente;
 - i) promuovere, organizzare e coordinare campagne ed eventi di comunicazione e di sensibilizzazione, nonché attività di advocacy e intraprendere tutte quelle attività che non contrastino con la sua natura associativa;

- j) svolgere attività solidaristiche a favore di soggetti svantaggiati, attivare campagne di sensibilizzazione su temi sociali quali povertà, catastrofi ambientali;
 - k) sostenere altri Enti del Terzo settore, università e tutti quei soggetti che contribuiscono direttamente o indirettamente al raggiungimento delle finalità di cui al presente Statuto, anche attraverso il reperimento di risorse economiche;
 - l) organizzare eventi e viaggi culturali;
 - m) promuovere partenariati, sottoscrivere protocolli d'intesa e stipulare convenzioni con la pubblica amministrazione e con soggetti privati;
 - n) promuovere e aderire a iniziative e/o progetti di cooperazione internazionale orientate alla garanzia del diritto a un'alimentazione sana, sostenibile ed equa, con particolare riferimento ai Paesi in via di sviluppo e alle comunità vulnerabili.
4. L'Associazione potrà inoltre partecipare ad altri Enti del Terzo settore, reti tra associazioni, consorzi ed a società di capitali tenendo conto dei vincoli di cui al Cts.
 5. L'Associazione potrà esercitare attività diverse, anche di natura commerciale, purché secondarie, strumentali e non prevalenti rispetto alle attività di interesse generale sopra individuate e comunque entro i limiti posti dall'art. 6 del Cts.
 6. L'Associazione potrà realizzare iniziative di raccolta fondi, secondo i criteri e nei limiti di cui all'art. 7 del Cts, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 4 – LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'articolazione interna dell'Associazione è sviluppata su tre livelli nell'ambito dei quali soci e attivisti partecipano alla vita dell'Associazione e operano per l'esercizio dei diritti e dei doveri previsti dal presente Statuto.
2. È articolata in:
 - a) Associazione Slow Food Territoriale (denominata Slow Food + nome indicativo del territorio di riferimento + acronimo Aps a seguito dell'iscrizione al Runts): è il livello di riferimento di base all'interno del quale soci e attivisti sviluppano il coinvolgimento diretto nella vita associativa. Può esprimere, qualora necessario, l'organizzazione di "sezioni" territoriali il cui funzionamento è definito da apposito regolamento. All'Associazione Slow Food Territoriale potranno chiedere l'adesione altri enti costituiti nella forma di Ets nei limiti previsti dall'art. 5.5 del presente Statuto e dall'art. 35 comma 3 del Cts. Tali enti, autonomi e indipendenti, partecipano all'Associazione tramite il legale rappresentante o suo delegato.
 - b) Associazione Slow Food Regionale (denominata Slow Food + nome indicativo della regione di riferimento + acronimo Aps a seguito dell'iscrizione al Runts): svolge il ruolo di servizio per il coordinamento delle iniziative e delle politiche associative nella regione in cui risiede.

Costituisce il riferimento delle Associazioni Slow Food Territoriali. È costituita dalle Associazioni Slow Food Territoriali presenti nella regione in cui essa opera, rappresentate dai propri delegati. All'Associazione Slow Food Regionale potranno chiedere l'adesione altri enti costituiti nella forma di Ets nei limiti previsti dall'art. 5.5 del presente Statuto e dall'art. 35 comma 3 del Cts. Tali enti, autonomi e indipendenti, partecipano all'Associazione tramite il legale rappresentante o suo delegato.

- c) Associazione Slow Food Nazionale (denominata Slow Food Italia Aps): svolge il ruolo di servizio e rappresentanza per la definizione e il coordinamento delle iniziative e delle politiche associative della Rete a livello nazionale. È costituita dalle Associazioni Slow Food Regionali presenti sul territorio nazionale che partecipano attraverso i propri delegati. All'Associazione Slow Food Nazionale potranno chiedere l'adesione altri enti costituiti nella forma di Ets nei limiti previsti dall'art. 5.5 del presente Statuto e dall'art. 35 comma 3 del Cts. Tali enti, autonomi e indipendenti, partecipano all'Associazione tramite il legale rappresentante o suo delegato.
3. Le Associazioni di tutti i livelli organizzativi di cui al presente articolo sono autonome e rispondono direttamente delle obbligazioni che esse assumono nei confronti dei terzi.

ART. 5 – SOCI

1. Sono soci di Slow Food Italia tutti gli enti Slow Food Territoriali e Regionali costituiti in forma di Aps che ne fanno richiesta, ne condividano gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione, nei limiti di cui al presente articolo.
2. Sono soci persone fisiche tutti coloro che, rispondendo ai requisiti di cui al presente Statuto, aderiscono alle Associazioni Slow Food Territoriali. Il numero dei soci è illimitato.
3. I soci persone fisiche presentano la domanda di iscrizione ad una Associazione Slow Food Territoriale o direttamente a Slow Food Italia Aps la quale provvederà a individuare, salvo indicazioni specifiche da parte del socio, l'Associazione Slow Food Territoriale competente.
4. I soci persone giuridiche presentano domanda di ammissione al Consiglio Direttivo di ciascun livello attraverso le diverse modalità previste da apposito regolamento di ammissione dei soci.
5. Possono essere ammessi come soci altri enti del Terzo settore o enti non lucrativi, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento delle associazioni di promozione sociale aderenti. Nello specifico, ai diversi livelli associativi, il numero degli altri enti del Terzo settore o enti lucrativi, non può essere superiore:
 - a) al cinquanta per cento del numero dei soci persone fisiche nel livello Territoriale;
 - b) al cinquanta per cento del numero delle Associazioni Slow Food Territoriali nel livello Regionale;
 - c) al cinquanta per cento del numero delle Associazioni Slow Food Regionali nel livello Nazionale.

6. La procedura di ammissione dei soci, nonché le tutele dell'aspirante socio nel caso di mancata accettazione della sua domanda di adesione, sono disciplinate da apposito regolamento di ammissione dei soci, redatto nel rispetto dei principi contenuti nel presente Statuto.
7. La partecipazione all'Associazione ha durata illimitata salvo le cause di esclusione previste dalla legge e dal presente Statuto.
8. La qualità di socio è intrasmissibile e la quota sociale non è rivalutabile.
9. L'adesione alla Rete Slow Food Italia Aps prevede l'adozione della tessera nazionale quale tessera sociale di tutti i livelli associativi.

ART. 6 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. I soci hanno il diritto di:
 - a) essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle Assemblee e di svolgere le attività comunemente concordate;
 - b) partecipare direttamente, o attraverso i propri rappresentanti, alle adunanze assembleari così come previsto dall'art. 12 del presente Statuto e dall'apposito regolamento;
 - c) esaminare i libri sociali previsti dall'art. 15 del Cts attraverso formale richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
2. I soci hanno il dovere di:
 - a) accettare e rispettare quanto stabilito dal presente Statuto;
 - b) accettare e rispettare il Codice Etico e i regolamenti;
 - c) partecipare attivamente alla vita dell'Associazione e contribuire a diffondere le varie iniziative;
 - d) versare la quota associativa nella misura e nei termini previsti dall'Assemblea Nazionale.
3. Tutti i soci, persone fisiche e persone giuridiche, in regola con il pagamento della quota annuale, hanno diritto elettorale attivo e passivo secondo il principio del voto singolo.
4. I soci di minore età votano attraverso gli esercenti la responsabilità genitoriale degli stessi.

ART. 7 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. Si perde la qualifica di socio per:
 - a) mancato pagamento della quota associativa annuale entro tre mesi dalla scadenza;
 - b) esclusione, deliberata dai rispettivi Consigli Direttivi, qualora il comportamento o le attività del socio siano in palese contrasto con il presente Statuto, il Codice Etico e/o i regolamenti generali;
 - c) decesso del socio persona fisica, estinzione del socio persona giuridica;
 - d) scioglimento dell'Associazione Nazionale.

2. L'eventuale scioglimento di Associazioni Slow Food Territoriali e Regionali non comporta la perdita di qualifica di socio laddove è possibile l'inclusione in altra associazione di pari livello, secondo le modalità stabilite dai regolamenti generali.

ART. 8 – COSTITUZIONE DELLE ASSOCIAZIONI SLOW FOOD TERRITORIALI E REGIONALI

1. Tutte le Associazioni Slow Food dei livelli Regionali e Territoriali promuovono la vita associativa e lo sviluppo dell'attività del volontariato, attraverso la valorizzazione del territorio in cui operano, delle comunità Slow Food e nel pieno rispetto dei principi del buono, pulito e giusto.
2. Le Associazioni di livello Territoriale si costituiscono su richiesta di un numero di soci persone fisiche non inferiore a 30 (trenta). Il numero minimo di 30 (trenta) soci è condizione permanente anche dopo la costituzione dell'Associazione Territoriale, pena la chiusura della stessa.
3. La costituzione di un'Associazione Territoriale (anche denominata Condotta), con l'attribuzione della denominazione di cui all'art. 4.2 lettera a), dell'ambito territoriale di riferimento (elenco dei comuni e/o municipi nel caso delle città metropolitane) nonché l'autorizzazione all'uso del marchio Slow Food, è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale, previo parere consultivo del Consiglio Direttivo del livello Regionale, se presente. Il presente articolo si applica anche nei casi di richieste di variazione della denominazione e/o dell'ambito territoriale, per le Associazioni Territoriali già costituite.
4. La costituzione di una nuova Associazione Regionale è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale, con l'attribuzione della denominazione di cui all'art. 4.2 lettera b) e l'autorizzazione dell'uso del marchio Slow Food, su richiesta di un numero di Associazioni Territoriali non inferiore a 3 (tre). In assenza di almeno 3 (tre) associazioni territoriali è facoltà del Consiglio Direttivo Nazionale deliberare la costituzione del livello regionale, su richiesta espressa di almeno 90 (novanta) soci persone fisiche residenti nel territorio di riferimento.
5. Tutti i livelli associativi, Nazionale, Regionale e Territoriale, adottano il presente Statuto.
6. Ciascun livello associativo è giuridicamente autonomo in merito alle obbligazioni assunte verso i terzi per le quali risponde unicamente con il proprio patrimonio e attraverso i propri responsabili.
7. La determinazione delle modalità di adesione è specificatamente demandata all'art. 5 dello Statuto e ai regolamenti generali.

ART. 9 – VOLONTARI E PERSONALE RETRIBUITO

1. L'Associazione, per il perseguimento dei propri scopi, si avvale prevalentemente delle attività rese in forma volontaria, libera e gratuita dei propri soci, o delle persone aderenti agli enti associati, secondo quanto disposto dall'art. 35 del Cts.

2. L'attività del volontario non potrà essere retribuita in alcun modo fatte salve le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e le condizioni consentite dalla normativa di riferimento.
3. I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18 comma 1 del Cts sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. Nei casi previsti dalla legge, i volontari sono iscritti in un apposito registro.
5. Ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e del perseguimento degli scopi e delle attività di cui agli artt. 2 e 3 del presente Statuto, l'Associazione può avvalersi di collaboratori retribuiti, anche ricorrendo ai propri soci, comprese le prestazioni di lavoro dipendente. In tal caso, il numero dei lavoratori impiegati non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento dei soci secondo quanto previsto dall'art. 36 del Cts.

ART. 10 – SOSTENITORI

1. La qualifica di "sostenitore" di Slow Food può essere riconosciuta a tutte le persone fisiche e giuridiche che, condividendo le finalità e il Codice Etico dell'Associazione, le riconoscono un contributo libero e volontario di carattere economico, o in natura.
2. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno diritto di essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione e sono invitati a parteciparvi.

ART. 11 – ORGANI

1. ORGANI DI SLOW FOOD ITALIA

Sono organi dell'Associazione di direzione politica, di governo e di controllo:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo
- d) il Collegio Nazionale dei Garanti.

2. ORGANI DELLE ASSOCIAZIONI SLOW FOOD REGIONALI

Sono organi delle Associazioni Regionali di direzione politica, di governo e di controllo:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo.

L'Organo di controllo è nominato qualora sussistano i requisiti di cui all'art. 30 del Cts.

3. ORGANI DELLE ASSOCIAZIONI SLOW FOOD TERRITORIALI

Sono organi delle Associazioni Territoriali di direzione politica, di governo e di controllo:

- a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) l'Organo di controllo.

L'Organo di controllo è nominato qualora sussistano i requisiti di cui all'art. 30 del Cts.

4. Tutti gli organi eletti nominano il Presidente ed eventuali altre cariche nella prima riunione convocata dall'eletto più anziano d'età entro 15 giorni dall'Assemblea di nomina, a meno che la riunione avvenga in forma totalitaria al termine delle operazioni assembleari.

ART. 12 – ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci iscritti nel Libro dei soci da almeno tre mesi, siano essi persone fisiche o giuridiche, e in regola con il versamento della quota associativa. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
2. Ciascun socio ha diritto di voto e lo esprime secondo le modalità previste dal presente articolo.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante avviso scritto contenente l'indicazione all'ordine del giorno da inviarsi anche per via telematica o con qualsiasi altro mezzo utile, purché ne sia assicurata la ricezione con preavviso di almeno 7 (sette) giorni.
4. Qualora necessario, l'Assemblea può riunirsi e deliberare anche esclusivamente in conferenza video o con qualsiasi altro mezzo utile, purché tutti i partecipanti abbiano la possibilità di intervento alla discussione e alla deliberazione.
5. L'Assemblea è di norma presieduta dal Presidente.
6. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando è presente la maggioranza dei soci o dei delegati dei soci, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero degli intervenuti.
7. L'Assemblea ordinaria è convocata:
 - a) entro i termini di cui all'art. 22 per l'approvazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Sociale. Per le Associazioni Slow Food Territoriali e Regionali, il Bilancio Sociale è previsto laddove ricorrano i requisiti dell'art. 14 del Cts;
 - b) ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, anche in relazione alle competenze spettanti all'Assemblea a mente del presente Statuto;
 - c) quando ne è fatta richiesta da un terzo degli iscritti.
8. L'Assemblea vota a maggioranza dei presenti.
9. L'Assemblea straordinaria è convocata:
 - a) per le modifiche statutarie e per l'azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali, per cui è richiesta la maggioranza degli aventi diritto al voto;
 - b) per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
10. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto e pertanto, nel calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi non vengono conteggiati.

11. I soci impossibilitati a partecipare all'Assemblea possono farsi rappresentare da un altro socio dell'Associazione di riferimento o, in assenza, di Associazione di pari livello mediante delega scritta nei limiti previsti dall'art. 24 comma 3 del Cts.
12. Per quanto non disciplinato dal presente Statuto si applica il Regolamento per lo svolgimento delle assemblee e per l'elezione degli organi, approvato dall'Assemblea dei Soci.
13. In particolare, la partecipazione all'Assemblea è disciplinata come segue:
 - a) ASSEMBLEA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE SLOW FOOD TERRITORIALE
Partecipano all'Assemblea i soci delle Associazioni Territoriali come identificati nell'art. 5 del presente Statuto. Ogni socio persona fisica (anche tramite delega) e ogni socio ente del Terzo settore e ogni ente non lucrativo (per mezzo del suo Legale rappresentante o suo delegato) ha diritto a un voto.
 - b) ASSEMBLEA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE SLOW FOOD REGIONALE
Partecipano all'Assemblea i soci delle Associazioni Regionali come identificati nell'art. 5 del presente Statuto.
I soci delle Associazioni Regionali Slow Food sono rappresentati in Assemblea dai delegati nominati nelle Assemblee Territoriali.
Il numero dei delegati è stabilito in base al numero complessivo dei soci secondo i principi di democraticità, pari opportunità e uguaglianza di tutti i soci e con un criterio proporzionale rispetto al numero dei soci. Ciascun delegato esprime un voto.
Gli altri enti del Terzo settore e gli altri enti non lucrativi, soci dell'Associazione Slow Food Regionale partecipano all'Assemblea tramite il Legale rappresentante o suo delegato. A ciascun ente è attribuito un voto.
 - c) ASSEMBLEA ASSOCIAZIONE SLOW FOOD NAZIONALE
Partecipano all'Assemblea i soci dell'Associazione Nazionale come identificati all'art. 5 del presente Statuto.
I soci dell'Associazione Nazionale sono rappresentati in Assemblea dai delegati nominati nelle Assemblee Regionali.
Il numero dei delegati è stabilito in base al numero complessivo dei soci secondo i principi di democraticità, pari opportunità e uguaglianza di tutti i soci. Ciascun delegato esprime un voto.
Gli altri enti del Terzo settore, e gli altri enti non lucrativi, soci dell'Associazione Slow Food Nazionale partecipano all'Assemblea tramite il Legale rappresentante o suo delegato. A ciascun ente è attribuito un voto.
14. I delegati a rappresentare l'Associazione Territoriale e l'Associazione Regionale, rispettivamente in Assemblea Regionale e Nazionale, restano in carica per il tempo deliberato dalle Assemblee delle Associazioni Slow Food Territoriali e delle Associazioni Slow Food Regionali.

ART. 13 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. ASSEMBLEA DEI SOCI DI SLOW FOOD ITALIA APS

L'Assemblea ha il compito di:

- a) definire la politica associativa a livello nazionale;
- b) approvare le modifiche allo Statuto;
- c) nominare e revocare i componenti di:
 - i. Consiglio Direttivo;
 - ii. Organo di Controllo;
 - iii. Revisore Legale dei Conti e/o la società di revisione;
 - iv. Collegio Nazionale dei Garanti;
- d) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione Nazionale;
- e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e la promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;
- f) approvare il bilancio d'esercizio;
- g) approvare il bilancio sociale, in riferimento ai requisiti previsti dall'art. 14 del Cts;
- h) approvare il bilancio preventivo;
- i) approvare i regolamenti generali, alla cui osservanza sono tenuti tutti i livelli della Rete, e da tenere distinti dai regolamenti interni di funzionamento;
- j) approvare il Codice etico;
- k) sostituire, qualora necessario, i componenti degli organi venuti meno per qualsiasi causa;
- l) fissare le quote associative e i servizi ai soci;
- m) su istanza del Consiglio Direttivo, disporre, in caso di grave violazione delle norme statutarie, la decadenza immediata del Consiglio Direttivo Regionale e, sentito il Consiglio Direttivo Regionale, la decadenza del Consiglio Direttivo Territoriale responsabile della violazione e nominare un commissario straordinario. In presenza di comprovati motivi di urgenza, il provvedimento potrà essere assunto dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei propri componenti e, successivamente, dovrà essere ratificato con apposita delibera nella prima riunione utile;
- n) deliberare il regolamento di giurisdizione interna e di funzionamento del Collegio Nazionale dei Garanti;
- o) conferire l'incarico per la revisione legale dei conti, se previsto;
- p) deliberare sull'esclusione degli enti soci;
- q) acquistare e cedere beni immobili;
- r) accettare eredità e lasciti testamentari;
- s) deliberare, eventualmente, l'ammontare del compenso dei componenti gli organi.

2. ASSEMBLEA DEI SOCI DELLE ASSOCIAZIONI SLOW FOOD REGIONALI

L'Assemblea ha il compito di:

- a) definire i programmi delle attività per il livello Regionale di riferimento;
- b) adottare il presente Statuto prevedendo gli adattamenti necessari di cui all'art. 23;
- c) nominare e revocare i componenti di:
 - i. Consiglio Direttivo;

- ii. Organo di Controllo e Revisore legale al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 30 del Cts;
- d) deliberare lo scioglimento dell'Associazione Regionale;
- e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi dell'Associazione e la promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;
- f) approvare il bilancio d'esercizio;
- g) approvare i regolamenti interni dell'Associazione;
- h) recepire il Codice Etico;
- i) sostituire, qualora necessario, i componenti degli organi venuti meno per qualsiasi causa;
- j) conferire l'incarico per la revisione legale dei conti, se previsto;
- k) deliberare sull'esclusione degli enti soci;
- l) acquistare e cedere beni immobili;
- m) accettare eredità e lasciti testamentari;
- n) deliberare, eventualmente, l'ammontare del compenso dei componenti gli organi;
- o) nominare i delegati per la partecipazione all'assemblea della Associazione Nazionale.

3. ASSEMBLEA DEI SOCI DELLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI

L'Assemblea ha il compito di:

- a) definire le iniziative per il livello Territoriale di riferimento;
- b) adottare il presente Statuto prevedendo gli adattamenti necessari di cui all'art. 23;
- c) nominare e revocare i componenti di:
 - i. Consiglio Direttivo;
 - ii. Organo di Controllo e Revisore legale al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 30 del Cts;
- d) deliberare lo scioglimento dell'Associazione Territoriale;
- e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi dell'Associazione e la promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;
- f) approvare il bilancio d'esercizio;
- g) approvare i regolamenti interni dell'Associazione;
- h) recepire il Codice Etico;
- i) sostituire, qualora necessario, i componenti degli organi venuti meno per qualsiasi causa;
- j) conferire l'incarico per la revisione legale dei conti, se previsto;
- k) deliberare sull'esclusione dei soci;
- l) acquistare e cedere beni immobili;
- m) accettare eredità e lasciti testamentari;
- n) deliberare, eventualmente, l'ammontare del compenso dei componenti gli organi;
- o) nominare i delegati per la partecipazione all'assemblea della Associazione Regionale.

4. L'Assemblea vota, di norma, a scrutinio palese, salvo che sia richiesto lo scrutinio segreto dalla maggioranza dei soci e dagli eventuali delegati dei soci.

ART. 14 – CONSIGLIO DIRETTIVO

CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ASSOCIAZIONE SLOW FOOD ITALIA APS

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione dell'Associazione e attua le decisioni dell'Assemblea dei Soci.
2. È investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.
3. È composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) membri eletti tra i soci. Dura in carica per 4 (quattro) esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio (o rendiconto) del quarto anno.
4. Qualora, per qualunque ragione, dovesse venire meno il numero minimo previsto, il Consiglio Direttivo ha l'obbligo, senza indugio, di convocare l'Assemblea per la nomina del/dei nuovi membro/i che rimarrà/rimarranno in carica fino alla scadenza dell'Organo.
5. Nomina ed eventualmente revoca, tra i suoi membri, il Presidente del Consiglio Direttivo e il/i Vicepresidente/i. Attribuisce, al proprio interno, eventuali deleghe per lo svolgimento di compiti utili all'organizzazione e alla gestione delle attività.
6. Viene convocato dal Presidente e, in sua assenza, dal Vicepresidente, oppure su richiesta di un terzo dei componenti, ogni qualvolta si renda necessario e, comunque almeno 6 (sei) volte l'anno. La convocazione avviene mediante avviso scritto da inviarsi, anche per via telematica o con qualsiasi altro mezzo utile purché ne sia assicurata la ricezione, con preavviso di almeno 7 (sette) giorni contenente l'indicazione dell'ordine del giorno; in caso di motivata urgenza il preavviso può essere di un solo giorno.
7. Qualora necessario può riunirsi e deliberare anche in via esclusiva in conferenza video o con qualsiasi altro mezzo utile, purché tutti i suoi membri abbiano la possibilità di intervento alla discussione e alla deliberazione.
8. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
 - a) nominare il Presidente del Consiglio Direttivo e il/i Vicepresidente/i;
 - b) coordinare e promuovere le attività dei soci dei livelli Regionali e Territoriali;
 - c) predisporre i bilanci d'esercizio e sociale e i regolamenti generali della Rete da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
 - d) predisporre il Codice Etico da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
 - e) dare adeguata pubblicità alle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
 - f) predisporre annualmente il bilancio preventivo e la programmazione dell'attività da presentare all'Assemblea dei Soci;

- g) stabilire l'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea dei Soci;
- h) rapportarsi con la Fondazione Slow Food Ets, coordinando l'attività nazionale con quella internazionale;
- i) definire le attività per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 2 del presente Statuto;
- j) nominare i rappresentanti dell'Associazione in altre organizzazioni e istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali, ivi incluse le società ed enti partecipati;
- k) sottoporre all'Assemblea dei Soci la richiesta motivata di decadenza di organi territoriali (sentito il Consiglio Direttivo Regionale, se presente) o Regionali;
- l) predisporre i documenti (quale a titolo di esempio la convocazione dell'Assemblea dei soci) allo scopo di contribuire alla regolare gestione dell'Associazione e/o alla tenuta amministrativa nella piena osservanza delle norme statutarie;
- m) deliberare la decadenza di un dirigente Territoriale, Regionale o Nazionale, nel caso in cui violi le previsioni dello Statuto e del Codice Etico o organizzi e gestisca attività ritenute lesive, incompatibili o in contrapposizione con l'Associazione, ovvero non sia in regola con il pagamento delle quote associative, sia personali, che della struttura che rappresenta;
- n) istituire commissioni o gruppi di lavoro e di studio su tematiche specifiche, definendone il mandato e nominando i suoi componenti;
- o) gestire le risorse umane, incaricare e revocare il Direttore Generale;
- p) nominare (eventualmente) e revocare, tra i soci, il Tesoriere;
- q) nominare, definendone il mandato, o revocare eventuali referenti di specifiche tematiche o aree di attività;
- r) deliberare e revocare il conferimento di specifiche procure a terzi per lo svolgimento di particolari funzioni;
- s) monitorare e tutelare l'uso dei propri marchi e, in caso di violazione della Carta di utilizzo del Marchio, di uso non autorizzato e/o di abuso, revocarne e inibirne l'uso;
- t) convocare e organizzare gli incontri degli Stati Generali della Rete;
- u) convocare e organizzare e favorire incontri, a livello nazionale, tra i livelli Territoriale e Regionale;
- v) coordinare le attività e le iniziative di carattere sovraregionali;
- w) deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del comune di Bra.

CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ASSOCIAZIONE SLOW FOOD REGIONALE

- 9. Il Consiglio Direttivo Regionale è l'organo di gestione dell'Associazione del livello regionale e attua le decisioni dell'Assemblea dei Soci.
- 10. È investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- 11. È composto da un minimo di 5 (cinque) ed un massimo di 15 (quindici) membri eletti tra i soci. Dura in carica per 4 (quattro) esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio (o rendiconto) del quarto anno.

12. Qualora, per qualunque ragione, dovesse venire meno il numero minimo previsto, il Consiglio Direttivo ha l'obbligo, senza indugio, di convocare l'Assemblea per la nomina del/dei nuovi membro/i che rimarrà/rimarranno in carica fino alla scadenza dell'Organo.
13. Nomina ed eventualmente revoca, tra i suoi membri, il Presidente del Consiglio Direttivo e il/i Vicepresidente/i. Attribuisce, al proprio interno, eventuali deleghe per lo svolgimento di compiti utili all'organizzazione e gestione delle attività.
14. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente, in sua assenza e, dal Vicepresidente, oppure su richiesta di un terzo dei componenti, ogni qualvolta si renda necessario. La convocazione avviene mediante avviso scritto da inviarsi, anche per via telematica o con qualsiasi altro mezzo utile purché ne sia assicurata la ricezione, con preavviso di almeno 7 (sette) giorni, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno; in caso di motivata urgenza il preavviso può essere di un solo giorno.
15. Qualora necessario può riunirsi e deliberare anche in via esclusiva in conferenza video o con qualsiasi altro mezzo utile, purché tutti i suoi membri abbiano la possibilità di intervento alla discussione e alla deliberazione.
16. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
 - a) nominare il Presidente del Consiglio Direttivo Regionale e il/i Vicepresidente/i;
 - b) coordinare e promuovere le attività delle Associazioni Territoriali;
 - c) predisporre i bilanci di esercizio e sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
 - d) dare adeguata pubblicità alle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
 - e) predisporre annualmente il bilancio preventivo e la programmazione dell'attività da presentare all'Assemblea dei Soci;
 - f) stabilire l'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea dei Soci;
 - g) nominare i rappresentanti dell'Associazione in altre organizzazioni e istituzioni pubbliche e private, all'interno del territorio di riferimento;
 - h) sottoporre al Consiglio Direttivo Nazionale la richiesta motivata di decadenza di organi Territoriali;
 - i) deliberare la decadenza di un dirigente regionale, nel caso in cui violi le previsioni dello Statuto e del Codice Etico o organizzi e gestisca attività ritenute lesive, incompatibili o in contrapposizione con l'Associazione, ovvero non sia in regola con il pagamento delle quote associative, sia personali, che della struttura che rappresenta;
 - j) istituire commissioni o gruppi di lavoro e di studio su tematiche specifiche, definirne il mandato e nominarne i componenti;
 - k) nominare e revocare eventuali referenti di specifiche tematiche o aree di attività e definirne il mandato;
 - l) deliberare e revocare il conferimento di specifiche procure a terzi per lo svolgimento di particolari funzioni;

- m) convocare e organizzare gli incontri degli Stati Generali della Rete;
- n) convocare e organizzare e favorire incontri, a livello regionale, con i livelli territoriali;
- o) deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del comune di residenza;
- p) gestire le risorse umane e, ove ritenuto necessario per l'Associazione, incaricare e revocare un coordinatore organizzativo.

CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ASSOCIAZIONE SLOW FOOD TERRITORIALE

- 17. Il Consiglio Direttivo Territoriale è l'organo di gestione dell'Associazione del livello territoriale e attua le decisioni dell'Assemblea dei Soci.
- 18. È investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.
- 19. È composto da un minimo di 5 (cinque) ed un massimo di 15 (quindici) membri eletti tra i soci. Dura in carica per 4 (quattro) esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio (o rendiconto) del quarto anno.
- 20. Qualora, per qualunque ragione, dovesse venire meno il numero minimo previsto, il Consiglio Direttivo ha l'obbligo, senza indugio, di convocare l'Assemblea per la nomina del/dei nuovo/i membro/i che rimarrà/rimarranno in carica fino alla scadenza dell'Organo.
- 21. Nomina ed eventualmente revoca tra i suoi membri, il Presidente del Consiglio Direttivo e il/i Vicepresidente/i. Attribuisce, al proprio interno, eventuali deleghe per lo svolgimento di compiti utili all'organizzazione e gestione delle attività.
- 22. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente, in sua assenza, dal Vicepresidente, oppure su richiesta di un terzo dei componenti, ogni qualvolta si renda necessario. La convocazione avviene mediante avviso scritto da inviarsi, anche per via telematica o con qualsiasi altro mezzo utile purché ne sia assicurata la ricezione, con preavviso di almeno 7 (sette) giorni contenente l'indicazione dell'ordine del giorno; in caso di motivata urgenza il preavviso può essere di un solo giorno.
- 23. Qualora necessario può riunirsi e deliberare anche in via esclusiva in conferenza video o con qualsiasi altro mezzo utile, purché tutti i suoi membri abbiano la possibilità di intervento alla discussione e alla deliberazione.
- 24. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
 - a) nominare il Presidente del Consiglio Direttivo Territoriale e il/i Vicepresidente/i;
 - b) attuare il programma delle attività deliberato dall'Assemblea dei Soci e promuoverne di nuove;
 - c) predisporre i bilanci di esercizio e sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
 - d) dare adeguata pubblicità alle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
 - e) predisporre annualmente il bilancio preventivo e la programmazione dell'attività da presentare all'Assemblea dei Soci;
 - f) stabilire l'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea dei Soci;

- g) nominare i rappresentanti dell'Associazione in altre organizzazioni e istituzioni pubbliche e private, all'interno del territorio di riferimento;
- h) deliberare la decadenza di un dirigente territoriale, nel caso in cui violi le previsioni del Codice Etico o organizzi e gestisca attività ritenute lesive, incompatibili o in contrapposizione con l'Associazione, ovvero non sia in regola con il pagamento delle quote associative, sia personali, che della struttura che rappresenta;
- i) istituire commissioni o gruppi di lavoro e di studio su tematiche specifiche, definirne il mandato e nominarne i componenti;
- j) nominare e revocare eventuali referenti di specifiche tematiche o aree di attività e definirne il mandato;
- k) deliberare e revocare il conferimento di specifiche procure a terzi per lo svolgimento di particolari funzioni;
- l) deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del comune di residenza;
- m) gestire le risorse umane e, ove ritenuto necessario per l'Associazione, incaricare e revocare un coordinatore organizzativo.

DISPOSIZIONI COMUNI

- 25. Il Consiglio Direttivo di tutti i livelli associativi è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 26. Qualora, per qualsiasi causa, dovessero venire meno uno o più componenti del Consiglio Direttivo senza scendere al di sotto del numero minimo previsto, l'Assemblea nella prima riunione utile lo/li sostituisce nominando il/i nuovo/i membro/i, che rimarrà/rimarranno in carica fino alla scadenza dell'organo.
- 27. I componenti del Consiglio Direttivo di tutti i livelli associativi sono nominati per un periodo non superiore a 4 (quattro) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Per la carica di Presidente del Consiglio Direttivo, si applica il principio di non rieleggibilità per più di due mandati anche non consecutivi nell'ambito dello stesso ente.

ART. 15 – IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1. Il Presidente del Consiglio Direttivo di Slow Food Italia Aps, delle Associazioni Slow Food Regionali e delle Associazioni Slow Food Territoriali, è nominato in seno ai Consigli Direttivi di ciascuna associazione, ha la rappresentanza legale ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.
- 2. Al Presidente compete:
 - a) convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo nonché curarne il regolare svolgimento;

- b) curare l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
 - c) assumere autonomamente, nei casi di comprovata e motivata urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo con obbligo di ratifica alla prima riunione utile.
3. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente a ciò espressamente delegato al momento della nomina, il quale ne assume temporaneamente i poteri di cui al presente articolo.

ART. 16 – L'ORGANO DI CONTROLLO

1. Con riferimento alle disposizioni previste dall'art. 30 del Cts, l'Assemblea dei Soci nomina l'Organo di Controllo il quale vigila sull'amministrazione dell'Associazione, sull'osservanza della legge, dello Statuto e dei regolamenti generali della Rete, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
2. Le Associazioni Slow Food Territoriali e Regionali che rientrano nei requisiti previsti dall'art. 30 comma 2 del Cts nominano un organo di controllo monocratico.
3. L'Organo di Controllo ha il compito di:
 - a) esprimere pareri di legittimità su atti di natura amministrativa e patrimoniale;
 - b) controllare il corretto andamento amministrativo dell'Associazione;
 - c) presentare all'Assemblea una relazione scritta sul bilancio d'esercizio;
 - d) monitorare l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle disposizioni degli articoli 5, 6, 7 e 8 del Cts, ed attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Cts. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo.
4. L'Organo di controllo è composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti fra i soci non componenti di organi dirigenti o individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione. Elegge al proprio interno un Presidente che lo convoca e ne coordina i lavori.
5. I membri dell'Organo di Controllo sono nominati per un periodo non superiore a 4 (quattro) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
6. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del c.c. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, del c.c.; nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. I restanti componenti devono comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

7. Per volontà dell'Assemblea o al superamento delle condizioni previste dal primo comma dell'art. 31 del Cts, all'Organo di controllo, purché sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, può essere affidata la revisione legale dei conti.
8. Ove ricorrano le predette condizioni previste dalla legge per la nomina del revisore legale dei conti e la funzione non sia svolta dall'Organo di controllo, l'Associazione deve nominare un revisore legale o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

ART. 17 – IL COLLEGIO NAZIONALE DEI GARANTI

1. Il Collegio Nazionale dei Garanti è l'organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna.
2. È composto in numero dispari da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 7 (sette) membri e due supplenti eletti dall'Assemblea dei Soci Nazionale.
3. Elege, tra i propri membri, il Presidente.
4. Il Collegio Nazionale dei Garanti ha il compito di:
 - a) interpretare le norme statutarie e regolamentari, anche fornendo pareri, su richiesta degli organi sociali o delle articolazioni territoriali e regionali;
 - b) dirimere le controversie tra l'Associazione Nazionale e i soci persone fisiche, ovvero tra soci persone fisiche appartenenti alle Associazioni Territoriali e tra le Associazioni Territoriali e le Associazioni Regionali nonché tra i soci persone giuridiche di qualsiasi livello fra loro e con l'Associazione Nazionale;
 - c) dirimere le controversie e gli eventuali conflitti di competenze tra gli organi dirigenti.
5. Le modalità di funzionamento ed intervento sono disciplinate da apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci Nazionale.
6. La carica di membro del Collegio Nazionale dei Garanti è incompatibile con qualunque altra carica o funzione nell'ambito degli organi associativi, anche appartenenti alle persone giuridiche associate.
7. I componenti del Collegio Nazionale dei Garanti sono nominati per un periodo non superiore a 4 (quattro) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea Nazionale dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
8. Il Presidente del Collegio Nazionale dei Garanti (o suo delegato) ha diritto a partecipare alle riunioni dell'Assemblea Nazionale dei soci.

ART. 18 – DISCIPLINA DELLE CARICHE

1. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate, ovvero indicate dagli enti giuridici soci. Si applica l'art. 2382 del c.c.

2. Chiunque ricopra cariche associative e istituzionali a qualsiasi livello dell'Associazione deve adeguare il proprio comportamento al Codice Etico deliberato dall'Assemblea dei Soci Nazionale.
3. I componenti degli organi sono nominati dalle Assemblee dei Soci ai vari livelli, sulla base di liste da presentarsi entro i termini stabiliti dall'Assemblea Nazionale dei Soci. In presenza di più liste, sono nominati componenti dell'organo gli appartenenti alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
4. La composizione delle liste dei candidati agli organi sociali, laddove possibile, deve garantire la rappresentanza tra i generi.

ART. 19 – LE COMUNITÀ SLOW FOOD

1. L'Associazione riconosce la libera e spontanea aggregazione di cittadini, senza limitazioni come previsto all'art. 2.4 del presente Statuto, che si riconoscono nell'adesione ideale e nei principi del Codice Etico e che a seguito di tali principi si riuniscono in quelle che vengono denominate Comunità Slow Food.
2. Ogni Comunità opera in piena autonomia e si autoregolamenta secondo le proprie esigenze fermo restando la predilezione per un'organizzazione non gerarchica e che consenta la partecipazione di tutti gli aderenti.
3. La Comunità Slow Food nasce con una Dichiarazione Fondativa in cui si dichiara l'impegno, l'obiettivo che la Comunità si prefigge per promuovere la visione comune nel proprio territorio, nel proprio contesto, le attività, le iniziative, i progetti che metterà in piedi per realizzarlo, collaborando con la rete Slow Food locale.
4. La Comunità partecipa alla vita dell'Associazione attraverso l'adesione delle singole persone fisiche alle Associazioni dei livelli territoriali di riferimento.
5. La Comunità che intende strutturarsi e costituirsi in forma giuridica può chiedere l'adesione al livello Territoriale di riferimento del proprio territorio, solo e se costituita in forma di Aps.

ART. 20 – STATI GENERALI DELLA RETE

1. Rappresentano lo strumento di coinvolgimento di soci, attivisti e di tutte le realtà presenti sul territorio di riferimento (in ambito territoriale, regionale o nazionale).
2. Sono convocati dal Consiglio Direttivo.
3. Sono organo consultivo di indirizzo strategico, di supporto al Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei Soci nello sviluppo della visione delle politiche associative.

ART. 21 – PATRIMONIO E ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

1. Il patrimonio complessivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Il patrimonio è costituito:
 - a) dal fondo di dotazione iniziale indisponibile determinato in euro 511.811;
 - b) dai beni mobili e immobili e dalle contribuzioni che perverranno all'Associazione a qualsiasi titolo, da parte di soggetti pubblici e privati, con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
 - c) dai crediti sorti in relazione alle voci che precedono, da considerarsi destinati a incremento del patrimonio;
 - d) dalle somme derivanti dalle rendite non utilizzate e dagli utili/avanzi di periodo che l'Assemblea dei Soci delibera di destinare per l'incremento del patrimonio.
3. Le entrate dell'Associazione, tutte disponibili per il raggiungimento dello scopo, sono costituite:
 - a) dalle quote associative;
 - b) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività economiche, anche commerciali marginali;
 - c) da elargizioni di sostenitori pubblici e privati, nonché persone fisiche che a vario titolo si impegnano, in denaro o in natura, anche mediante apporto di servizi eventualmente professionali, a sostenere l'Associazione e che non siano espressamente destinati a incremento del patrimonio.
4. Il patrimonio, i contributi e le elargizioni poste in essere da soggetti pubblici e privati, anche in forma di convenzione, hanno il fine di garantire il funzionamento dell'Associazione, la realizzazione dei suoi scopi e la copertura degli eventuali disavanzi di gestione.
5. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere totalmente destinati agli scopi istituzionali dell'Associazione, riguardanti le attività statutariamente previste.
6. È fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, fondi, riserve di avanzi di gestione o di capitale durante la vita dell'Associazione.
7. Alla formazione del patrimonio delle Associazioni Slow Food Territoriali e Regionali contribuiscono tutte le voci di cui al presente articolo ad esclusione di quanto previsto all'art. 21.2 lettera a), in quanto l'ammontare di ciascun fondo di dotazione andrà quantificato dall'Associazione Territoriale e Regionale che intende assumere autonomia patrimoniale.

ART. 22 – IL BILANCIO D'ESERCIZIO, IL BILANCIO SOCIALE E L'INFORMATIVA SOCIALE

1. L'esercizio sociale ha durata dal 1° gennaio al 31 dicembre.

2. Il Consiglio Direttivo deve predisporre:
 - a) il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, e dalla relazione di missione redatto in conformità alla modulistica stabilita dal Ministero del Lavoro. Nel bilancio si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività svolte, diverse da quelle di interesse generale;
 - b) nei limiti previsti dall'art. 13 comma 2 del Cts, il bilancio delle Associazioni Slow Food Regionali e Territoriali può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa secondo gli schemi e la modulistica definiti dal Ministero del Lavoro;
 - c) il bilancio preventivo dell'Associazione Nazionale, redatto in coerenza con il piano di attività programmatico;
 - d) il bilancio sociale, che per le Associazioni Regionali e Territoriali è predisposto al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 14 del Cts.
3. I bilanci d'esercizio di tutti i livelli associativi sono sottoposti all'approvazione dei rispettivi organi secondo le seguenti modalità:
 - a) entro il 31 marzo per le Associazioni Slow Food Territoriali;
 - b) entro il 30 aprile per le Associazioni Slow Food Regionali;
 - c) entro il 31 maggio per l'Associazione Nazionale.
4. Laddove sussistano gravi e motivati impedimenti, l'approvazione può essere differita di massimo 15 giorni.
5. Le Associazioni di tutti i livelli forniscono adeguata informativa in merito ai principi della trasparenza e delle responsabilità dedicando un'apposita sezione del sito internet, in alternativa sul sito della rete, atta a fornire tutte le informazioni utili per il rispetto di tali principi.
6. In particolare, a tutti i livelli, pubblicano:
 - a) l'elenco delle persone che hanno la rappresentanza dell'ente ed i relativi poteri di rappresentanza;
 - b) l'elenco degli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e ai soci quando vengano superati i limiti previsti dal Cts;
 - c) il bilancio d'esercizio ed il bilancio sociale approvati dall'Assemblea dei Soci;
 - d) lo Statuto e tutti i regolamenti;

ART. 23 – STATUTO E REGOLAMENTI

1. Le modifiche al presente Statuto sono deliberate esclusivamente dall'Assemblea straordinaria Nazionale con le modalità previste dal presente Statuto e dalla normativa vigente. Nessun altro livello associativo è autorizzato ad apportare modifiche, neppure parziali, al testo statutario.
2. Per i livelli Territoriali e Regionali, sono ammessi solo gli adeguamenti necessari relativi a:

- a) la denominazione specifica del livello Territoriale o Regionale;
 - b) la sede;
 - c) la non applicabilità di alcune norme previste dal Cts nei diversi livelli, Territoriale e Regionale, quando non ne ricorrono i presupposti.
3. Il presente Statuto ha valore vincolante e unitario per tutti i livelli dell'Associazione. Esso viene formalmente adottato da ciascun livello territoriale di cui all'art. 4 attraverso apposita deliberazione assembleare.
 4. L'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione secondo l'articolazione dei suoi diversi livelli sono disciplinati da regolamenti approvati dall'Assemblea Nazionale dei Soci che, per quanto non previsto dallo Statuto ed in coerenza al medesimo, disciplinano aspetti organizzativi e di funzionamento che riguardano ed impegnano tutti i livelli della Rete.
 5. Le disposizioni contenute nel presente Statuto, comprese eventuali modifiche future, sono vincolanti per tutti i soci aderenti.
 6. I soci si impegnano a recepire, senza indugio e comunque nella prima Assemblea utile, le modifiche adottate nel presente Statuto.

ART. 24 – MARCHIO SLOW FOOD

1. Il nome e il logo (formato dalla chiocciola rossa stilizzata e dalla denominazione Slow Food) dell'Associazione sono marchi registrati e, unitamente ai domini internet, costituiscono patrimonio della stessa.
2. La loro gestione è di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo Nazionale che ne autorizza l'uso ai propri soci, limitatamente al periodo del loro mandato associativo e nell'ambito delle loro competenze, secondo quanto stabilito dalla Carta di Utilizzo dei Marchi allegata al presente Statuto e che i soci si impegnano a osservare integralmente.
3. Eventuali modifiche alla Carta di Utilizzo dei Marchi Slow Food avranno efficacia immediata.
4. La rescissione volontaria, o per esclusione, del rapporto associativo determina l'immediato e automatico divieto al suo utilizzo in qualsiasi forma.
5. Quanto espresso al punto precedente, si estende a tutti i marchi registrati di proprietà dell'Associazione.

ART. 25 – ESTINZIONE

1. L'estinzione (o scioglimento) dell'Associazione è deliberata dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
2. In caso di estinzione (o scioglimento) dell'Associazione Nazionale, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del preposto ufficio del Registro Unico del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente del Terzo

settore che persegue finalità affini a quelle di Slow Food Italia secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo o, in mancanza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3. In caso di estinzione (o scioglimento) di una Associazione di livello Territoriale o Regionale, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del predetto ufficio del Registro Unico del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, all'Associazione Nazionale. Nel caso di mancato accoglimento della domanda di devoluzione, saranno applicate le vigenti disposizioni di legge. È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione del patrimonio residuo tra i soci.

ART. 26 – RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applicano, se e in quanto compatibili, le norme previste dal Cts, dal Codice Civile o da altra normativa di riferimento.

registrato ad AOSTA P. 3 3 AGO 2026 213
serie 3 Frattolito DUECENTO,00
n. 20000

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI AOSTA
L'ADDETTO
Giuseppe FAVARA

Registrazione di Atto Privato

Il 03/08/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio T4D , serie 3 , numero 213

data di stipula: 09/07/2026

ident.vo telematico: T4D26L000213000KB per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 91085560075

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

91085560075				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F23

Amministrazione: AGE - Agenzia Delle Entrate

Area Organizzativa Omogenea: AGEDRVAO - DIREZIONE REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Si dichiara di aver protocollato il documento con i seguenti dati:

Registro: Registro Ufficiale AOO AGEDRVAO

**Oggetto: REGISTRAZIONE VERBALE E STATUTO ASSOCIAZIONE REGIONALE SLOW
FOOD VALLE D'AOSTA**

Classificazione: ASS.03.03 - Registrazione atti privati

Mittente: ASSOCIAZIONE REGIONALE SLOW FOOD VALLE D'AOSTA

Diretti interessati:

Num. protocollo: 0039439

Data: 03/08/2026

Ufficio: TEAM GESTIONE E CONTROLLO ATTI 1 - UT AOSTA - DR VALLE D'AOSTA